

VERBALE n. 13

Il giorno lunedì 1° luglio 2019, alle 18,00 è riunita in seconda convocazione l'assemblea STRAORDINARIA dell'associazione "A.V.S.A. (Associazione Volontariato Solidarietà Anziani) - Sipus O.d.V." di Cuneo, nella Sala delle Suore della Congregazione di S. Giuseppe di Cuneo, in via Fresia angolo viale papa Giovanni XXIII (CN), essendo andata deserta la prima convocazione sabato 23 giugno 2019, alle ore 8,00 presso la sede legale di c. Gromsei, 21/c (CN.)

Ordine del giorno:

- 1) approvazione del nuovo Statuto dell'associazione ai sensi del D.L. n. 117/2017 "Codice del terzo settore" e problematiche emerse in queste settimane riguardo allo Statuto stesso.
- 2) contestualmente, rinnovo del Consiglio Direttivo (quello attuale è dimissionario dal momento dell'approvazione del nuovo Statuto).
- 3) varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti soci:

1 - ARNALDI M. ROSA	DELEGA A CARINO L.
2 - LIBERATORE DALANA	PRESENTE
3 - SUCCO ORNELLA	DELEGA A LIBERATORE
4 - FORANO GRAZIELLA	ASSENTE
5 - OLLA MICHELE	DELEGA A BAGNIS A.
6 - POREV M. RITA	DELEGA A MINGHINI R.
7 - MARTINI PIERA	PRESENTE
8 - BLENGETTO ANNA	DELEGA A SCOLARI F.
9 - DENIZZI LUISELLA	DELEGA A OGGERO M.
10 - ADHM DANIELA	DELEGA A MORENA D.
11 - SCARZELLO ANNA MARIA	DELEGA A MARTINI P.

- 9 - BERTAINA OLGA ASSENTE GIUSTIFICATA
- 13 - BARBIERO MARIA PAOLA DELEGA A GIULIANO M.
- 14 - AURELI GIANPIERO DELEGA A LIBERATORE
- 15 - GRIODI GIOVANNA DELEGA A LUCCHINO M.
- 16 - LUCCHINO M. GIOVANNA PRESENTE
- 17 - MASSOLO IRMA ASSENTE GIUSTIFICATA
- 18 - COMETTO GERMANA ASSENTE
- 19 - CONTERNO BRUNO PRESENTE
- 20 - GIULIANO PARLATO MARINA PRESENTE
- 21 - OGGERO MARGHERITA PRESENTE
- 22 - GARINO LILIANA PRESENTE
- 23 - BEVELLI CATERINA DELEGA A CONTERNO B.
- 24 - MINGHINI RENATA PRESENTE
- 25 - BASTERIS ROSSANA PRESENTE
- 26 - CALDERA RENATA ASSENTE
- 27 - SCOLARI FEDERICA PRESENTE
- 28 - TESTA GIUSEPPINA ASSENTE
- 29 - DELFINA MORENA PRESENTE
- 30 - PETTAVINO ANGELA PRESENTE
- 31 - BIANCHETTI ^{CINZIA} BARBIERI ASSENTE
- 32 - GARELLO MARIA DELEGA A COMBA G.
- 33 - ZANETTI MICHELA DELEGA A QUARANTA E.
- 34 - BLENZINO MARGHERITA PRESENTE
- 35 - QUARANTA ELLO PRESENTE
- 36 - COMBALE LUCIA ASSENTE
- 37 - PICCOLLO ANNAMARIA ASSENTE
- 38 - BERETTA CATERINA DELEGA A PETTAVINO A.
- 39 - BAGNIS ALESSANDRA PRESENTE
- 40 - COMBA GIOVANNI PRESENTE
- 41 - DELFINO TERESA ASSENTE
- 42 - PARRINO ANTONIO ASSENTE

HANNO ANCORA RINNOVATO LA TESSERA 2018:

1 - VALLAURI CARLA	PRESENTE (rinnovato tessera)
2 - PONZIO GRAZIELLA	ASSENTE
3 - MORENA GISELLA	ASSENTE
4 - GERBOTTO ROSSELLA MARIA	ASSENTE

L'assemblea chiama a fungere da presidente lo Sig.^o
LIBERATORE ORLANDI e da segretario/a il Sig./Sig.ra
ROSSANA BASTERIS

La presidente, accertata la regolarità della convocazione,
sia la presenza del numero legale $\frac{3}{4}$ di 42 soci =
32 associati (17 di persona + 15 deleghe), dichiara
aperta la seduta dell'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
dell'associato "A.V.S.A. (Associazione Volontariato Solidarietà Anziani) - Si può D.d.V."

La presidente illustra i vari punti dello Statuto, soffermandosi su quelli che avevano suscitato perplessità in fase di stesura. Gli associati esprimono le loro opinioni e pongono domande sui singoli punti e sulla "Riforma del terzo settore".

L'assemblea ha espresso all'unanimità la volontà di mantenere (come negli anni precedenti) l'associazione in una condizione di "volontariato puro"

anche se la cosa può essere interpretata come restrittiva. Questa volontà si esprime con chiarezza all'interno dello statuto: 1) limitando la possibilità di ricevere incremento del patrimonio e delle risorse economiche, 2) vietando qualsiasi rimborso spese ai volontari che al Direttivo, 3) rinunciando ad assumere personale. Tutto questo è compatibile con il tipo di attività che "A.V.S.A. - Si può" svolge da anni. Nulla vieta che in futuro, se l'associa-

non intendere cambiare il tipo di attività, l'assemblea straordinaria delibera una variazione allo Statuto.

Dopo ampia discussione, l'assemblea approva all'unanimità lo Statuto nuovo, redatto ai sensi del DL 217/2017, che verrà allegato al presente registro dei verbali.

2) Dal momento dell'approvazione del nuovo statuto, il Consiglio Direttivo è dimissionario nella sua interezza, come deciso nella riunione del Direttivo svoltasi venerdì 28 giugno 2018 (come da verbale nel LIBRO CONSIGLIO DIRETTIVO n. 1 pagg. 45-46). La decisione era stata presa all'unanimità.

Si procede quindi all'elevazione del nuovo Consiglio Direttivo. L'assemblea delibera all'unanimità che il nuovo Direttivo sia composto da TRE membri effettivi e che ci sia un elenco di eventuali sostituti. Vengono scelti alla lavagnola i nomi dei candidati. L'assemblea decide che ogni presidente o delegato abbia a disposizione quattro voti che può utilizzare tutti o in parte. Si procede alla votazione. Risultano così eletti al

Consiglio Direttivo: LIBERATORE ORIANA VOTI 32, BASTERIS ROSSANA VOTI 32, REVELLI CATERINA 32.

Fanno parte dei possibili sostituti: Adriano Dominiola voti 27, Sacco Ornella voti 27, Vallauri Carla voti 27, Vallauri voti Franco Granelli voti 27.

L'assemblea delibera all'unanimità di eleggere all'incarico di presidente dell'Associazione "A.V.S.A. - Società D.d.V." la sig. LIBERATORE ORIANA.

L'assemblea delega il Direttivo a svolgere tutte



matricole burocratiche inerenti la registrazione dello
tito e la sua trasmissione in Regione.
reunione terminerà alle ore 19,15.

IL PRESIDENTE

Gianm. Liberatore

IL SEGRETARIO

Paola Bortolotto

AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Cuneo

Registrato n° 15 LUG. 2013 al n. 2548 Serie 3°
Esatte Euro ESENTE

L'ADDETTO
FIORITO M.



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"A.V.S.A. (Associazione Volontariato Solidarietà Anziani) – Si può OdV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "A.V.S.A. (Associazione Volontariato Solidarietà Anziani) – Si può OdV", siglabile "A.V.S.A. – Si può OdV".
2. La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di CUNEO.
4. Il trasferimento della sede legale viene deciso con delibera del Consiglio Direttivo ratificata alla successiva Assemblea dei soci e non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire o chiudere, su tutto il territorio nazionale, Gruppi Operativi con singoli Referenti o Sezioni e Sedi giuridicamente ed economicamente NON autonomi.
6. La durata dell' OdV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
 - sensibilizzare la società rispetto ai problemi ed alle esigenze degli anziani, con particolare attenzione a quelli soli e/o non autosufficienti;
 - promuovere e tutelare i diritti civili della persona anziana in tutte le forme e le modalità consentite dalla Legge;
 - sostenere i diritti delle famiglie e dei singoli che si prendono cura dei loro anziani;
 - promuovere la nascita ed eventualmente collaborare alla gestione di reti sociali volte a migliorare la condizione degli anziani, con particolare attenzione a quelli soli e/o non autosufficienti;
 - supportare, con informazione e formazione, le persone che intendono agire per migliorare le condizioni del proprio futuro invecchiamento;
 - dare voce ai soggetti di cui ai punti precedenti.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'OdV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'OdV intende svolgere:
- organizzare e promuovere corsi di formazione, conferenze, incontri, dibattiti, convegni, mostre, spettacoli e manifestazioni a carattere sociale aperti a tutta la popolazione, al fine di sensibilizzarla rispetto ai problemi ed alle esigenze della persona anziana, con particolare attenzione alla solitudine ed alla non autosufficienza;
 - pubblicare e distribuire gratuitamente libri, dispense, materiale informativo, dvd, blog, ecc., volti all'informazione e/o formazione di chi ha parenti anziani, di chi svolge attività di badanza, di chi vuole affrontare consapevolmente il proprio invecchiamento;
 - raccogliere segnalazioni riguardanti difficoltà legate alla condizione senile;
 - segnalare le problematiche emerse a: mondo politico, enti pubblici e privati; formulare proposte e/o modifiche a leggi, decreti, regolamenti, procedure, prassi, ecc.;
 - creare attenzione e rete sociale attorno agli anziani soli e non autosufficienti;
 - collaborare con altre associazioni che abbiano finalità sociali analoghe o complementari;
 - stipulare convenzioni con enti locali, ma solo relativamente alle finalità ed attività sopra descritte;
 - favorire l'interazione fra persone anziane organizzando attività culturali, ludiche, ricreative, concorsi.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'OdV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Non è consentito il rimborso spese.
5. Ogni forma di rapporto economico con l'OdV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
6. L'OdV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'OdV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
- a. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- E' fatto divieto all'A.V.S.A. - Si può OdV di:
- possedere beni immobili
 - possedere beni mobili di valore totale e complessivo superiore ad euro tremila
 - accettare donazioni o lasciti
 - accettare, da ogni singolo privato, offerte o contributi o erogazioni liberali di entità superiore ad euro mille all'anno.

L'OdV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati (nei limiti sopra indicati);
 - c. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - d. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
3. L'esercizio sociale dell'OdV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'OdV, almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'OdV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'OdV tutte le persone fisiche [in numero non inferiore a sette persone fisiche], che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'OdV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'OdV.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
3. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
4. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
5. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
6. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'OdV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'OdV;

c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

7. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Per la morosità, il sollecito scritto costituisce già addebito scritto.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'OdV sia all'esterno per designazione o delega.
9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'OdV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'OdV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'OdV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'OdV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno e corretto nei confronti dell'OdV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'OdV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di due associati.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con comprovata ricezione, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'OdV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

- l. delibera sull'esclusione dei soci;
- j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'OdV stesso;
- m. Elegge il Presidente fra i soci eletti al Consiglio Direttivo.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'OdV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi a partire dalla data di approvazione del presente statuto. Nel caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo, l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente; e solo se ritenuto necessario dall'Assemblea, anche il Tesoriere e/o il Segretario,
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'OdV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'OdV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Non sono previsti rimborsi spese.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari.
- f. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o da almeno la metà più uno componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi svolge la funzione di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la deliberazione si considera NON approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'OdV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'OdV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'OdV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'OdV.
3. Il Presidente Onorario può prendere parte al Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Art. 15
Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'OdV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'OdV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 16
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

CUNEO, 1° luglio 2019

IL PRESIDENTE

Giovanni Liberatore

IL SEGRETARIO

Rossana Besteris

[1]

AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Cuneo

Registrato il 5 LUG. 2019

al n. 2548 Serie 3°

Esatte Euro ESENTÉ

L'ADDETTO
FIORITO

